

COMUNE DI ALESSANDRIA

**NORME E DIRETTIVE
CONCERNENTI L'ESERCIZIO
DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO
SU AREE PUBBLICHE**

RESTITUZIONE DEI MERCATI ESISTENTI

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE AREE
MERCATALI**

Approvato come allegato alla Deliberazione n. 21 del C. C. del 09/02/2022

TITOLO I

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I - *PREMESSA*

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per "D.Lgs. 114/98" si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per "Legge regionale" la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per "Indirizzi Regionali" la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per "Criteri Regionali" la Delibera della Giunta Regionale del 2 a prile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per "autorizzazione di tipo a)" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per "autorizzazione di tipo b)" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Articolo 2 – Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D. Lgs. 114/98.

2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, i gruppi di posteggio fino a sei, gli eventuali spazi per le temporanee.

3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione del Consiglio Comunale in base alle indicazioni delle presenti norme, previo coinvolgimento delle Associazioni

Provinciali di categoria maggiormente rappresentative, unitamente ai rappresentanti del mercato.

PARTE II – *ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE*

Articolo 3 – Programmazione comunale

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.

2. Il Comune di Alessandria, così come identificato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune polo della rete primaria.

3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 – Tipologie di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica.

- Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche
- Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza mensile
- Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche
- Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile
- Aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi
- Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche
- Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee

2. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda alle allegate planimetrie.

3. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza

con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordate mediante firma di atto di impegno tra il Comune ed i rappresentanti del mercato e comunque preventivamente comunicate alle Associazioni Provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.

2. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree nelle quali è sempre vietato:

- aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D. L.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);
- nelle aree interne al perimetro delle aree mercatali nei giorni di mercato o in un raggio inferiore a metri 1000 dal limite dell'area stessa;
- sotto i portici della città per tutta la loro estensione, salvo che in occasione di manifestazioni e previa autorizzazione dei competenti uffici comunali;
- ad una distanza inferiore a metri 150 da ospedali, luoghi di cura e di culto, cimiteri;
- nei parchi e nei giardini, salvo che in occasione di manifestazioni e previa autorizzazione dei competenti uffici comunali;
- nelle aree limitrofe ai beni di valore storico ed ambientale come individuati dal piano regolatore generale;
- all'interno di tutto il centro storico, compreso negli spalti;
- in Via Giordano Bruno, sulla sede rialzata del marciapiede all'angolo con via Vecchia Torino, nei pressi della nuova rotonda;
- sulla ex. S.S. 10, in fondo a Via Marengo sotto il "calvalcavia" della Tangenziale";
- in Via Casalcermelli nei pressi della Tenuta Aulara ed entrata- uscita tangenziale;
- in Via Maino – Valle S. Bartolomeo di fronte al "Grissinificio Costa Azzurra".

3. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.

4. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti

esercizi di vendita al dettaglio, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.

5. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. I produttori agricoli singoli o associati iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 29/12/1993 n° 580 possono vendere direttamente al dettaglio, su tutto il territorio della repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al Comune del luogo dove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. La comunicazione di cui al punto 2), oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere il fascicolo aziendale completo dell'allegato delle colture praticate e l'elenco dei prodotti primari e/o trasformati, di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune di cui si intende esercitare la vendita.

Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 31/3/98 n° 114

5. L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi del D.Lgs. n° 228 del 18/05/2001, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle disposizioni vigenti in materia.

6. Tra i prodotti contemplati nell'articolo 1 del predetto D.Lgs. n. 228/01, vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico - commerciale.

7. Il Sindaco può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

PARTE III – *REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI*

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Dirigente competente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dodici anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV.

2. Il Dirigente competente o suo delegato rilascia altresì le autorizzazioni di cui al D.Lgs. n° 228/01 ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato.

3. Il Dirigente competente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.

2. Il bando deve essere indetto entro trenta giorni decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:

-l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;

- l'elenco dei posteggi disponibili;*
- il numero che li identifica;*
- l'esatta collocazione di ciascuno;*
- le dimensioni e la superficie;*
- il settore merceologico di appartenenza;*
- il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;*
- l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze;*
- l'indicazione dell'obbligo di opzione nel caso di richiesta per più di un posteggio.*

4. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

2. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) vanno spedite unicamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato:

a ufficio competente alla gestione della pratica;

b oggetto del procedimento;

c persona responsabile del procedimento;

d ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;

e termine di conclusione del procedimento.

3. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.

4. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.

5. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire

autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.

6. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.

7. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.

8. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 6 e 7, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

9. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a).

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dodici anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello regionale entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati.

3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di 3 autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio per i mercati composti da più di cento (100) posti banco e di 2 autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio per i mercati composti da un numero di posti banco pari o inferiore a cento (100). E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- *il numero dell'area mercatale;*
- *il numero del posteggio;*
- *il settore o i settori merceologici;*
- *il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;*

-il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98.

5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.

6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 9.

Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.

2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla "spunta" in ambito nazionale.

3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32—2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

4. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.

5. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 12 - Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:

- a le generalità del titolare; b l'indirizzo di residenza; c il tipo di autorizzazione;*
- d il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;*
- e il numero del posteggio assegnato all'operatore;*
- f il codice fiscale;*
- g la partita I.V.A.*

2. Detto registro riporterà anche le vicende concernenti le autorizzazioni medesime e più precisamente:

- volturazione del titolo autorizzativo ai fini del trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda;
- revoca del titolo autorizzativo;
- estensione merceologica dell'autorizzazione;
- estremi della concessione del posteggio;
- decadenza della concessione del posteggio;
- cessazione dell'attività da parte dei soggetti autorizzati;
- sospensione conseguente la violazione di norme di legge o regolamenti;
- rinuncia, su istanza dell'operatore, alla concessione di singoli posteggi.

3. In caso di cancellazione o di volturazione dovrà essere annotata la data di cessazione dell'attività nonché, in caso di volturazione, il nuovo titolare dell'autorizzazione.

PARTE IV – REISTITUZIONE DEI MERCATI ESISTENTI e REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 13 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98, il Comune reistituisce i mercati già attivi nel proprio territorio secondo le schede di seguito indicate e ne determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.

2. Specifiche aree sono riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.

3. Le dimensioni di ciascun posteggio e la connessa numerazione sono individuate negli allegati.

AREA N. 1

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	PIAZZA GARIBALDI	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	LUNEDI'	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00.	
AREA VENDITA:	mq. 5.642	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Settore non alimentare</i>	164	5.642
TOTALE	164	5.642

AREA N. 2

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	PIAZZA GARIBALDI	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	GIOVEDI'	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00.	
AREA VENDITA:	mq.	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Settore non alimentare</i>	90	3.013
TOTALE	90	3.013

AREA N. 3

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	PIAZZA GARIBALDI	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	SABATO	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	dalle ore 8,30 alle ore 14,30.	
AREA VENDITA:	mq. 3.013	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE ³:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Settore non alimentare</i>	90	3.013
TOTALE	90	3.013

AREA N. 4

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	PIAZZA PEROSI	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	LUNEDI	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	dalle ore 8.30 alle ore 12.30	
AREA VENDITA:	mq. 1782.5	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Settore Alimentare</i>	13	558.5
PRODUTTORI	6	148.5
Settore Extra Alimentare	18	1.075.5
TOTALE GENERALE	37	1782.5

AREA N. 5

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	PIAZZA MARCONI	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	DAL LUNEDI AL SABATO	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	Lun, Giov: tutto il giorno Mar, Mer, Ven, Sabato: fino alle ore 14,30	
AREA VENDITA:	mq. 273	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE ⁵:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Settore Alimentare</i>	11	231
PRODUTTORI	1	21
TOTALE	12	252

Area N. 6

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	PIAZZA SANTO STEFANO	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	LUNEDI, MERCOLEDI', SABATO	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	dalle ore 8.30 alle ore 12.30	
AREA VENDITA:	mq. 126	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Settore Alimentare</i>	3	126
TOTALE GENERALE	3	126

Area N. 7

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	PIAZZA CERIANA	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	LUNEDI,	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	dalle ore 8.30 alle ore 12.30	
AREA VENDITA:	mq. 980	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Settore Alimentare</i>	9	296
PRODUTTORI	1	32
SETTORE Extra Alimentare	21	684
TOTALE GENERALE	31	1.012

Area N. 8

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	SPINETTA MARENGO - VIA DELLA LIBERTA'	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	VENERDI'	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	dalle ore 8.30 alle ore 12.30	
AREA VENDITA:		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Settore Alimentare</i>	10	400
PRODUTTORI	1	40
Settore Extra Alimentare	13	530
TOTALE GENERALE	24	970

Area N. 9

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	CASTELCERIOLO - PIAZZA DELLE SCUOLE	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	GIOVEDI	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	dalle ore 8.30 alle ore 12.30	
AREA VENDITA:	mq. 174	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Settore Alimentare</i>	2	56
Produttori	-	-
TOTALE A limentari	2	56
TOTALE	4	87
SETTORE Extra Alimentare	-	-
TOTALE	2	90
TOTALE GENERALE	6	177

Area N. 10

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	LITTA PARODI - PIAZZA S. FRANCESCO	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	MARTEDI'	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	dalle ore 8.30 alle ore 12.30	
AREA VENDITA:	mq. 84	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE :	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Settore Alimentare</i>	1	28
Produttori	-	-
TOTALE A limentari	1	28
TOTALE	4	104
SETTORE Extra Alimentare	-	-
TOTALE	-	-
TOTALE GENERALE	4	104

Area N. 11

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	MANDROGNE – PIAZZA DELLE SCUOLE	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	GIOVEDI'	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	dalle ore 8.30 alle ore 12.30	
AREA VENDITA:	mq. 129	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Settore Alimentare</i>	3	84
Produttori	-	-
TOTALE Alimentari	3	84
TOTALE	4	104
SETTORE Extra Alimentare	-	-
TOTALE	1	45
TOTALE GENERALE	5	149

Area N. 12

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	S. GIULIANO VECCHIO – PIAZZA C. BATTISTI	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	VENERDI'	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	dalle ore 8.30 alle ore 12.30	
AREA VENDITA:	mq. 84	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Settore Alimentare</i>	3	84
TOTALE Alimentari	3	84
TOTALE	3	84
SETTORE Extra Alimentare	-	-
TOTALE	-	-
TOTALE GENERALE	3	84

Area N. 13

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	VALLE SAN BARTOLOMEO - PIAZZA DOSSENA	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	MERCOLEDI' E SABATO	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	dalle ore 8.30 alle ore 12.30	
AREA VENDITA:	mq. 84	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Settore Alimentare</i>	2	56
TOTALE A limentari	2	56
TOTALE	2	56
SETTORE Extra Alimentare	-	-
TOTALE	1	28
TOTALE GENERALE	3	84

Area N. 14

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	VALMADONNA - PIAZZA DELLA CHIESA	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	GIOVEDI' - SABATO	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	dalle ore 8.30 alle ore 12.30	
AREA VENDITA:	mq. 84	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Settore Alimentare</i>	-	-
TOTALE A limentari	-	-
TOTALE	2	56
SETTORE Extra Alimentare	-	-
TOTALE	1	28
TOTALE GENERALE	3	84

Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alle planimetrie agli atti

CHIOSCHI FISSI

L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica svolto in chioschi fissi è soggetto ad apposita autorizzazione di tipologia A rilasciata a persone fisiche o a Società di Persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Articolo 14 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile

1. Valutata positivamente l'opportunità di fornire alla popolazione un'offerta commerciale specializzata in particolari merceologie in occasione di specifiche ricorrenze civili o religiose, si definiscono le seguenti aree, fatte salve le vigenti normative in materia di viabilità e traffico.

2. Le aree sulle quali si svolge in specifiche date il commercio su aree pubbliche sono così definite:

RICORRENZA	LUOGO	PERIODO	GENERI VENDUTI	SUPERFICIE/ N° POSTEGGI
Festa di S. Antonio	Via Venezia	16/01 e 17/01	Dolciumi	Mq. 20 n° 2 posteggi
Festa Madonna di Lourdes	Via Tortona	11/02	Dolciumi	Mq. 30 N° 3 posteggi
Carnevale	P.zza Garibaldi	Martedì Grasso	Dolciumi Giocattoli	¼ di Piazza lato Giardini
Carnevale	P.zza Garibaldi	Domenica "Sfilata Carri"	Dolciumi Giocattoli	Sede stradale di Piazza Garibaldi (lato portici)
Festa della Donna	Via Milano Ex Distretto	Settimana anteriore l'8 Marzo	Fiori	Mq. 10 N°1 posteggio
Domenica Palme	P.zza Giovanni XXIII° (Duomo)	Domenica delle Palme	Dolciumi Giocattoli	Mq. 20 N° 2 posteggi
Festa della Città	Area centrale	3 Maggio	Vari	Mq. 700 N° 70 posteggi
Madonnina dei Centauri	Via Savona	2° Domenica di Luglio	Vari	Mq. 200 N°10 posteggi
Ricorrenza Santi e Defunti	Via Monteverde	Domenica anteriore l' 1 e 2 Novembre	Dolciumi Giocattoli	Mq. 20 N° 2 posteggi
Ricorrenza Santi e Defunti	Viale T. Michel	Dal 25/10 al 2/11	Fiori	Mq. 200 N° 6 posteggi

Festa dell'Immacolata	Via Tortona	08/12	Dolciumi	Mq. 20 N° 2 posteggi
S. Lucia	Piazzetta S. Lucia	Dal 10/12 al 13/12	Dolciumi	Mq. 30 N° 3 posteggi
Periodo Natalizio	Via Milano area Ex Distretto	Dall'08/12 al 06/01	Articoli natalizi	Mq. 10 N°1 posteggio

FESTA PATRONALE DEI SOBBORGH

RICORRENZA	LUOGO	PERIODO	GENERI VENDUTI	SUPERFICIE
Festa Patronale di Mandrogne	Piazza delle Scuole	2° Domenica di Settembre	Dolciumi	Mq. 20 N° 2 posteggi

Articolo 15 – Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 17, del D.Lgs. 114/98 e dell'articolo 4, comma 1, lettera b), degli Indirizzi Regionali, il Comune, con proprio provvedimento integrativo del presente Regolamento può determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento a sosta prolungata dell'attività di commercio su aree pubbliche.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 – Autorizzazioni temporanee

1. Il Dirigente competente può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati – che non abbiano carattere ordinario – o altre riunioni straordinarie di persone.

2. Le autorizzazioni temporanee sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.

3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.

4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo in tempo utile prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.

5. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili.

6. E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

Articolo 17 – Superficie e dimensione dei posteggi

- 1.** La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata negli schemi riportati negli allegati.
- 2.** Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse, che dovrà essere posizionato secondo la logica di mercato, parallelo al lato più lungo del posteggio di vendita.
- 3.** Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.

Articolo 18 – Vendita senza autorizzazione

- 1.** Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.
- 2.** Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. 114/98, si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

TITOLO II

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI - *PREMESSA*

Articolo 19 – Area di mercato e zone di vendita

- 1.** Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.
- 2.** Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto degli operatori.
- 3.** I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

Articolo 20 – Disciplina generale dei mercati

- 1.** Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco o del Dirigente competente e alle prescrizioni esecutive impartite dagli Agenti di Polizia Municipale, o comunque dai soggetti incaricati della vigilanza.

PARTE VII - *CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO*

Articolo 21 – Tipologia

- 1.** Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica si identifica come di seguito indicato:
 - a) Piazza Garibaldi – lunedì, giovedì e sabato – mercato a cadenza trisettimanale, con un'offerta al dettaglio di merci del settore extra – alimentare;
 - b) Piazza Perosi – lunedì – mercato a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra – alimentari e presenza di produttori;
 - c) Piazza Marconi – dal lunedì al sabato – mercato giornaliero , con un'offerta al dettaglio di merci del settore alimentare e presenza di produttori;
 - d) Piazza Ceriana – lunedì – mercato a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra – alimentari con la presenza di produttore;
 - e) Piazza Santo Stefano – lunedì, mercoledì e sabato – mercato con un'offerta al dettaglio di merci del settore alimentare;
 - f) Spinetta Marengo, Via della Libertà – venerdì – mercato a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed

extra- alimentari con la presenza di produttori;

- g) Castelceriolo, Piazza delle scuole – giovedì- mercato a cadenza settimanale, con' offerta integrata al dettaglio di merci del settore alimentare ed extra – alimentare, con la presenza di produttore;
- h) San Giuliano Vecchio, Piazza C. Battisti – venerdì – mercato a cadenza settimanale, con un'offerta di merci del settore alimentare;
- i) Mandrogne, Piazza delle Scuole – giovedì – mercato a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci del settore alimentare ed extra alimentare, con la presenza di produttore;
- j) Litta Parodi, Piazza S. Francesco – martedì – mercato a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci del settore alimentare ed extra – alimentare, con la presenza di produttore;
- k) Valle S. Bartolomeo, Piazza Dossena – mercoledì e sabato – mercato a cadenza bisettimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci del settore alimentare ed extra alimentare;
- l) Valmadonna , Piazza della Chiesa – giovedì e sabato – mercato a cadenza bisettimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci del settore alimentare ed extra alimentare.

Articolo 22 – Estremi dell'atto di istituzione

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento dei mercati su aree pubbliche reistituiti alla precedente parte IV del presente provvedimento.

Articolo 23 – Sospensione e trasferimento temporanei

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso un' ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.

2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati ivi comprese le Associazioni Provinciali di Categoria maggiormente rappresentative.

PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 24 – Orario di mercato

1. L'orario di vendita del mercato è così articolato:

- Mercato di Piazza Garibaldi – lunedì e giovedì:
- **Dalle ore 8,30 alle ore 19,00;**

sabato:

– **Dalle ore 8,30 alle ore 14,30;**

– Mercato di Piazza Perosi - lunedì:

– **Dalle ore 8,30 alle ore 12,30;**

- Mercato di Piazza Marconi – dal lunedì al sabato - lunedì e giovedì (v. orari Mercato di Piazza Garibaldi); martedì, mercoledì, venerdì e sabato: **dalle ore 8,30 alle ore 14,30;**

- Piazza Ceriana – lunedì

dalle ore 8,30 alle ore 12,30

- Piazza Santo Stefano – lunedì, mercoledì e sabato

dalle ore 8,30 alle ore 12,30

- Spinetta Marengo, Via della Libertà- venerdì

dalle ore 8,30 alle ore 12,30

- Castelceriolo , Piazza delle Scuole – giovedì

dalle ore 8,30 alle ore 12,30

- San Giuliano Vecchio, Piazza C. Battisti – venerdì

dalle ore 8,30 alle ore 12,30

- Mandrogne, Piazza delle Scuole – giovedì

dalle ore 8,30 alle ore 12,30

- Litta Parodi, Piazza S. Francesco – martedì

dalle ore 8,30 alle ore 12,30

- Valle San Bartolomeo, Piazza Dossena- mercoledì e sabato

dalle ore 8,30 alle ore 12,30

- Valmadonna, Piazza della Chiesa – giovedì e sabato

dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Al fine di permettere ai venditori su area pubblica, titolari di posteggio fisso, di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico novanta minuti prima dell'inizio della vendita e l'arrivo nel posteggio fino a trenta minuti prima. Il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro un'ora e quarantacinque minuti, nel periodo dell'ora solare, e un'ora e quindici minuti nel periodo dell'ora legale, dall'orario di chiusura delle vendite.

2. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le

attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro trenta minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.

3. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, salvo casi di forza maggiore e di comprovata necessità debitamente documentati e autorizzati dagli addetti alla vigilanza, durante l'orario di vendita non sono consentiti movimenti di veicoli, mezzi ed attrezzature sull'area di mercato.

In considerazione del calo della presenza di consumatori, nella fascia oraria che va dalle ore 13,00 alle ore 14,00, è consentita la movimentazione dei veicoli sull'area di mercato.

Non è consentito, invece, nessun movimento di mezzi prima delle ore 18,00.

In caso di avverse condizioni climatiche, gli addetti alla vigilanza, sentiti i rappresentanti di categoria, potranno decidere di anticipare l'orario di fine mercato. Tale decisione dovrà essere osservata da tutti gli operatori indistintamente.

4. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, lo svolgimento del mercato potrà essere anticipato al giorno precedente o posticipato al giorno successivo.

5. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze.

Articolo 25 – Mercati Pre Natalizi e Mercati Straordinari (anticipati o posticipati)

1. La Giunta Comunale, con specifico provvedimento da adottarsi entro il 30/09 di ogni anno, stabilirà le aree, i tempi, gli orari, le modalità di svolgimento, i criteri di assegnazione dei posti e quant'altro ritenga utile per lo svolgimento dei mercati su area pubblica da effettuarsi nel periodo pre natalizio.

2. Le richieste di partecipazione, su modello predisposto dall'Ufficio competente, dovranno pervenire al Comune entro il 15 di ottobre corredate di tutta la documentazione stabilita nel provvedimento di cui sopra e con specificati tutti i dati necessari per l'assegnazione dei posti da parte dell'Ufficio stesso. Le richieste pervenute dopo il 15 di ottobre, ovvero mancanti di tutta o parte della documentazione richiesta, non verranno accolte.

3. Fatto salvo quanto espressamente previsto nel provvedimento di cui al primo comma, a detti mercati si applicheranno le norme previste nel presente Regolamento.

4. I concessionari di posto per detti mercati che, senza giustificati e gravi motivi, non frequentino nei giorni e negli orari stabiliti il mercato, incorrono nella sospensione dagli ultimi tre mercati natalizi.

5. In caso di anticipazione o posticipazione del mercato, quando cade in una giornata festiva, la disposizione dei posteggi è quella prevista per il mercato di riferimento. Nel caso in cui si registrasse una presenza limitata di operatori, inferiore al 35% dei componenti il mercato di cui trattasi, è consentito all'Agente di Polizia Municipale addetto alla rilevazione delle presenze sul mercato, di provvedere a compattare i posteggi in un quarto di piazza per

fornire una migliore funzionalità al mercato stesso. Nella compattazione, sarà tenuto conto, per l'assegnazione dei posteggi, dei seguenti criteri: 1) più alto numero di presenze dell'operatore sul mercato di cui trattasi, autocertificata dal medesimo; 2) maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita, così come risultante dal Registro delle Imprese; 3) maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

6. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

7. In caso di mercati straordinari in occasione di festività, durante le quali è prevista la facoltatività di apertura per gli esercizi commerciali al dettaglio, sarà la Giunta Comunale, con apposito provvedimento, a stabilire le aree, i tempi, gli orari, le modalità di svolgimento, i criteri di assegnazione dei posti e quant'altro ritenga utile per lo svolgimento di detti mercati.

Anche per i mercati straordinari valgono le norme indicate al punto 5.

L'assenza, senza giustificati motivi, da parte dei concessionari di posto per detti mercati, comporta l'esclusione dalla partecipazione al successivo mercato straordinario.

Articolo 26 – Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati, come da planimetria particolareggiata, nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.

2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 27 – Circolazione pedonale e veicolare

1. Per tutta la durata del mercato è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.

2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.

3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 28 – Concessione del posteggio

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

2. La concessione del posteggio ha una durata di dodici anni ed è rinnovata automaticamente alla scadenza.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con il ramo di azienda e la relativa autorizzazione.
4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli dodecennale può essere rilasciata, su istanza delle parti, ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione ed è rinnovabile.
5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Articolo 29 – Subingresso nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

Articolo 30 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 24, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.

2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 24, comma 1, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").

3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, nei seguenti orari:

– Mercato di Piazza Garibaldi – lunedì, giovedì e sabato:

▪ **Dalle ore 8,00 alle ore 8,30;**

– Mercato di Piazza Perosi - lunedì:

▪ **Dalle ore 8,00 alle ore 8,30;**

- Mercato di Piazza Marconi – dal lunedì al sabato

▪ **Dalle ore 8,00 alle ore 8,30;**

- Piazza Ceriana – lunedì

▪ **Dalle ore 8,00 alle ore 8,30;**

- Piazza S. Stefano – lunedì, mercoledì e sabato

▪ **Dalle ore 8,00 alle ore 8,30;**

- Spinetta Marengo, Via della Libertà- venerdì

▪ **Dalle ore 8,00 alle ore 8,30;**

- Castelceriolo , Piazza delle Scuole – giovedì
 - **Dalle ore 8,00 alle ore 8,30;**
- San Giuliano Vecchio, Piazza C. Battisti – venerdì
 - **Dalle ore 8,00 alle ore 8,30;**
- Mandrogne, Piazza delle Scuole – giovedì
 - **Dalle ore 8,00 alle ore 8,30;**
- Litta Parodi, Piazza S. Francesco – martedì
 - **Dalle ore 8,00 alle ore 8,30;**
- Valle San Bartolomeo, Piazza Dossena- mercoledì e sabato
 - **Dalle ore 8,00 alle ore 8,30;**
- Valmadonna, Piazza della Chiesa – giovedì e sabato
 - **Dalle ore 8,00 alle ore 8,30;**

4. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I d ei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- *più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;*
- *maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;*
- *maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;*

5. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.

6. Tale graduatoria è compilata dagli Agenti di Polizia Municipale, aggiornata a cadenza mensile per ciascun mercato dall'Ufficio Commercio su Aree Pubbliche, e non è soggetta a scadenza temporale.

7. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.

8. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli operatori commerciali già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.

9. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.

10. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i

titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.

11. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino ad un massimo di tre autorizzazioni per mercati con più di cento (100) banchi o due per quelli fino a cento (100) banchi. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione decennale.

12. In analogia a quanto è consentito al titolare di autorizzazione con posto fisso, è consentito al titolare di più autorizzazioni anche senza posto fisso di effettuare contemporaneamente la spunta sullo stesso mercato fino al raggiungimento del numero massimo di posteggi utilizzabili, vale a dire due posteggi nei mercati fino a cento (100) banchi e tre posteggi nei mercati con più di cento (100) banchi.

Il soggetto titolare di più autorizzazioni può effettuare la spunta per più posteggi contemporaneamente soltanto se la sua organizzazione aziendale glielo consente e cioè la stessa deve avvalersi di soggetti idonei alla sostituzione ai sensi di legge (dipendente a libro paga o familiare coadiuvante regolarmente iscritto alla Camera di Commercio).

13. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente articolo 27, comma 1.

Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.

La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.

Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato la graduatoria di cui al presente articolo può essere differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare, quando trattasi di mercato misto. Sarà possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero di una merceologia ad un operatore che tratta l'altra solamente quando non sono più presenti richiedenti che trattano quella merceologia.

Nel caso in cui il mercato misto è costituito da due file parallele di posteggi, una composta di soli generi non alimentari e l'altra con la presenza di soli generi alimentari, sarà possibile assegnare il posteggio che si rendesse libero soltanto all'operatore dello specifico settore.

Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando gli spazi ancora disponibili a coloro che avranno maturato il più alto numero di presenze.

Ai fini delle assegnazioni giornaliere, di cui al comma precedente, il Comune predispone apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

Articolo 31 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposto a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione, oppure salvo diversa previsione concordata con le associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

2. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.

3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.

4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 32 – Registro degli operatori sui mercati

1. Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.

2. L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio Commercio su Aree Pubbliche.

3. Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori, conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:

- *le generalità del titolare;*
- *la tipologia merceologica consentita;*
- *gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;*
- *gli estremi dell'atto di concessione del posteggio;*
- *le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;*
- *la data di scadenza della concessione del posteggio.*

Su questi registri si annoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

Articolo 33 – Modalità di registrazione

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 44 del presente

regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 24, comma 1.

2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.

3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, obiettore, servizio civile, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali debitamente comprovati previsti dalla normativa regionale.

4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori, inviate al Comune entro e non oltre 10 giorni dalla data indicata sul certificato medico.

5. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio, non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.

6. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società. La sostituzione del titolare dell'autorizzazione nell'esercizio dell'attività da parte di un incaricato per casi eccezionali potrà avvenire per un periodo massimo di trenta giorni. Esempi di casi eccezionali sono:

- malattia imprevista, al suo insorgere e nella fase acuta;
- incidente, nell'immediatezza del suo verificarsi;
- gravi motivi familiari;

In ogni caso è sempre richiesto che il sostituto eserciti l'attività con:

- a) l'originale del titolo;
- b) l'attrezzatura, il veicolo, i libri e le attrezzature fiscali dell'azienda del titolare;
- c) nel caso che il sostituto non sia dipendente o familiare coadiuvante, dell'atto di delega comprovante il titolo della sostituzione (la documentazione, non autenticata, deve essere accompagnata dalla copia del documento del delegante).

7. Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio su Aree Pubbliche del Comune.

8. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione

o posticipazione della data di svolgimento del mercato le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

9. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D. Lgs.vo 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.

10. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati ⁶.

11. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4. Lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Articolo 34 – Decadenza della concessione di posteggio

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 44 del presente regolamento e l'Ufficio Commercio su Aree Pubbliche provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 32.

2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciotto giornate per ciascun anno, l'Ufficio Commercio su Aree Pubbliche provvederà a comunicare immediatamente l'avvio del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, che potrà portare all'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione.

3. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di igiene pubblica – competente per territorio.

4. I concessionari di posteggio che, per i precedenti anni, risultano morosi relativamente al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, sono soggetti alla sospensione di 60gg della concessione di posteggio fatto salvo il caso in cui il titolare di posteggio aderisca ad un piano di rientro di quanto dovuto, anche in forma rateale, concordato con l'Ufficio competente. Qualora il titolare del posteggio non provveda al pagamento regolare entro la data stabilita delle rate previste, si darà inizio alla procedura di sospensione della concessione di posteggio.

⁶ si ritiene necessario precisare il numero di massimo 4 mercati al fine di evitare che i trenta giorni di ferie siano conteggiati singolarmente e corrispondano così a 30 mercati – il Comune può anche non prevedere il limite di massimo

Articolo 35 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio decennale cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.

2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del

posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

PARTE X – MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 36 – Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro, comprensivi degli spazi di divisione laterali e posteriori per agevolare l'utilizzo dei pozzetti.
2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Durante lo svolgimento del mercato, i singoli operatori devono adottare tutti gli accorgimenti onde evitare le dispersioni di rifiuti e materiale da imballaggio o quant'altro. A tale scopo devono dotarsi di apposito contenitore da tenere all'interno del posteggio al fine di evitare l'insudiciamento del suolo pubblico. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.
3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli Agenti addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
6. Per la merce sfusa, può essere esposto un listino prezzi unico ben visibile al pubblico.
7. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile.
8. Chi commercia su area pubblica prodotti ortofrutticoli freschi, deve indicare obbligatoriamente su apposito cartello ben visibile al pubblico, l'origine, la provenienza e la qualità dei prodotti esposti per la vendita.
9. **La merce usata posta in vendita dovrà riportare apposita dicitura "Merce Usata" segnalata con cartellonistica, almeno della dimensione di un Foglio A3, e dovrà essere ben distinta rispetto a quella nuova. I cartelli, in base alle dimensioni del banco, dovranno essere in numero adeguato atto all'individuazione puntuale delle merci.**

10. Su ogni singolo capo e/o oggetto usato, dovrà essere apposta etichettatura recante la dicitura "Usato Igienizzato in data....". L'igienizzazione dovrà avvenire ai sensi dell'Art. 7 del "Regolamento comunale di Igiene" e la documentazione relativa dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di vigilanza.

Articolo 37 – Attrezzature di vendita e Atti e Comportamenti vietati.

1. I veicoli e qualsiasi altra attrezzatura dovranno essere collocati all'interno degli spazi assegnati.

2. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere sino a 100 cm. Alle stesse non dovranno essere appese merci che sporgano al di fuori del posteggio e che impediscano la vista del banco vicino. Fatto salvo il rispetto di quanto sopra indicato, le merci potranno essere appese solo sui lati prospicienti il passaggio degli acquirenti ed ad un'altezza superiore a mt. 2. I lembi delle tende dovranno essere tenuti ad un'altezza superiore a mt. 1,80.

Al fine di non indurre acquirenti o pubblico ad intrattenersi sulla carreggiata esterna all'area di mercato di Piazza Garibaldi, è vietata la vendita, l'esposizione delle merci e quant'altro possa attrarre acquirenti o pubblico verso detta carreggiata.

Tale disposizione vale anche per i mercati la cui sede rialzata è delimitata da strade con la carreggiata esterna percorsa da veicoli.

3. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, recare disturbo od intralcio agli altri operatori, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole, compiere atti sconvenienti o tali da interferire nel regolare svolgimento delle attività mercatali, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.

4. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.

5. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute nei limiti previsti dalla legge e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso e non creino disturbo alla quiete pubblica e agli altri operatori.

Articolo 38 – Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.

2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,50 dal suolo.

Articolo 39 - Divieti di vendita

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 3 aprile 2002 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico - sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 327/80.

Articolo 40 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli operatori commerciali su area pubblica che vendono prodotti ittici.

Articolo 41 - Atti dannosi agli impianti del mercato

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 42 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Gli impianti elettrici necessari per l'illuminazione e per il funzionamento delle attrezzature dei banchi di vendita sono realizzate a cura e spese dei titolari dei posteggi fissi, tramite soggetti (Consorzi, Associazioni di categoria,...) appositamente incaricati.
L'Amministrazione Comunale consente l'uso delle proprie sovrastrutture,

attraverso specifiche concessioni date a tali soggetti che si assumono tutte le responsabilità civili e penali derivanti, oltrechè dall'utilizzo delle strutture, anche dalla realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti. Tali impianti devono essere realizzati a norma delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, la cui osservanza deve essere documentata da apposito certificato di collaudo e devono essere utilizzati sulla base di uno specifico contratto stipulato tra i soggetti di cui sopra e l'utente. E' fatto obbligo a tutti i concessionari di posteggio fisso di concorrere alle spese di installazione dell'impianto elettrico e di altri eventuali servizi ritenuti essenziali per lo svolgimento dei mercati, in modo proporzionale alle giornate di assegnazione di posto in ogni mercato.

E' fatto altresì obbligo a tutti gli operatori indistintamente di concorrere alle spese di consumo di energia elettrica, in modo proporzionale alle giornate di assegnazione di posto e tenendo conto delle apparecchiature in dotazione.

Il Comune applica le sanzioni previste dal presente Regolamento nei confronti degli inadempienti.

3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Articolo 43 – Furti, danneggiamenti e incendi.

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 44 – Preposti alla Vigilanza.

1. Preposto alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale, l'Ufficio Commercio su Aree Pubbliche, gli altri organi di Polizia, l'Azienda Sanitaria Locale **nonché gli Ispettori Ambientali.**

2. In particolare spetta al personale del Corpo di Polizia Municipale, addetto ai mercati:

- sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;*
- gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;*
- rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;*
- far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);*
- far osservare il rispetto del presente Regolamento.*

Articolo 45 - Delegati o Commissione di Mercato⁷.

⁷ La costituzione di apposita Commissione è una facoltà e non un obbligo. Qualora non costituita la commissione e si verificasse la necessità da parte del Comune di consultazioni si reputa percorribile la strada di inserire nel regolamento la previsione di ricorso agli operatori con maggior anzianità di posteggio per ciascun settore merceologico.

1. Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere una Commissione composta da un massimo di cinque delegati, eletti con il quorum dei due terzi dei concessionari di posteggio. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti provinciali delle Associazioni maggiormente rappresentative.

In difetto di accordo le designazioni saranno effettuate dalle rappresentanze provinciali di categoria.

E' compito degli operatori comunicare al Comune il nominativo degli eletti.

2. La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione.

3. Valgono inoltre le seguenti specificazioni:

- *uno stesso operatore non può essere eletto Delegato in più aree di mercato comunali;*
- *la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;*
- *in caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area – in tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune.*

PARTE XII – *CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE*

Art. 46 – Canone occupazione spazi ed aree pubbliche

1. Per l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è dovuto, dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, il relativo canone in base ai giorni autorizzati per lo svolgimento del mercato.
2. Per le occupazioni di commercio al dettaglio non ricomprese tra quelle di cui al precedente comma 1 si applica la disciplina e le tariffe stabilite dal regolamento sul canone unico.
3. La tariffa per la determinazione del canone dovuto, è stabilita in base alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati ed alla durata della stessa.
4. La durata giornaliera dei mercati è quella stabilita dal presente regolamento.
5. Le tariffe base da applicare sono approvate dalla Giunta Comunale e riportate nell'allegato A del presente Regolamento.

Art. 47 – Criteri di determinazione del canone

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa, rapportata alla corrispondente fascia oraria, al coefficiente moltiplicatore ed alla tabella merceologica di appartenenza (alimentare – non alimentare) di cui all'allegato A, ferma restando quanto previsto dal presente regolamento in ordine alla durata.
2. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati ricorrenti di cui all'elenco individuato nel presente Regolamento agli Art. 13 e 14, siano essi settimanali, rionali, stagionali il canone dovuto dagli operatori commerciali titolari di posto fisso e dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) è ridotto del 40%.

Art. 48 – Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. E' consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10 qualora l'importo dovuto sia superiore a € 250,00.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune in base a quanto stabilito dall'articolo2-bis del D.L. 22 ottobre 2016 n° 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n° 255.
5. Per le occupazioni effettuate dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (c.d. spuntisti) di cui al comma 2 del precedente articolo 47, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.
6. In sede di prima applicazione del presente Regolamento è prevista una deroga al pagamento della prima rata ovvero della rata unica con scadenza al 30 Aprile.

Art. 49 – Subentro, cessazione e rimborsi

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività a norma del presente regolamento, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella

concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Nel caso in cui il titolare della concessione rinunci alla stessa ai sensi del presente regolamento con la comunicazione di restituzione della concessione può richiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito.
4. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore.

Articolo 50 - Sanzioni.

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.
3. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 29 commi 1 e 2 del D.Lgs. 31/03/1998 n° 114 sopra indicate, l'inosservanza alle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con una sanzione amministrativa graduata da un minimo di 80,00 (Ottanta) Euro ad un massimo di 500,00 (Cinquecento) Euro, con la procedura di cui alla Legge 689/1981 e s.m.i.
4. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Dirigente competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

INDICE

TITOLO I – NORME DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I – PREMESSA

- Articolo 1 – Definizioni
- Articolo 2 – Prescrizioni generali

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- Articolo 3 – Programmazione Comunale
- Articolo 4 – Tipologie di mercato
- Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante
- Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

- Articolo 7 – Sistema autorizzatorio
- Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi
- Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni
- Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a)
- Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)
- Articolo 12 – Registro per le autorizzazioni

PARTE IV – REISTITUZIONE DEI MERCATI ESISTENTI

- Articolo 13 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche
- Articolo 14 - Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile
- Articolo 15 – Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche

PARTE V- DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 16 – Autorizzazioni temporanee
- Articolo 17 – Superficie e dimensioni dei posteggi
- Articolo 18 – Vendita senza autorizzazione

TITOLO II – REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI – PREMESSA

- Articolo 19 – Aree di mercato e zone di vendita
- Articolo 20 – Disciplina generale dei mercati

PARTE VII – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 21 – Tipologia

Articolo 22 – Estremi dell'atto di istituzione

Articolo 23 – Sospensione e trasferimento temporanei

PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 24 – Orario di mercato

Articolo 25 – Mercati Pre natalizi e Mercati

Straordinari (anticipati o posticipati)

Articolo 26 - Modalità di accesso degli operatori

Articolo 27 – Circolazione pedonale e veicolare

PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 28 – Concessione del posteggio

Articolo 29 – Subingresso del posteggio

Articolo 30 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente
liberi

Articolo 31 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del
Mercato

Articolo 32 – Registro degli operatori sui mercati

Articolo 33 – Modalità di registrazione

Articolo 34 – Decadenza della concessione di posteggio

Articolo 35 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

PARTE X – MODALITA' DI VENDITA

Articolo 36 – Obblighi dei venditori

Articolo 37 – Attrezzature di vendita e atti e
comportamenti vietati

Articolo 38 – Collocamento delle derrate

Articolo 39 – Divieti di vendita

Articolo 40 – Vendita di animali destinati all'alimentazione

Articolo 41 – Atti dannosi agli impianti del mercato

Articolo 42 – Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole
di gas

Articolo 43 – Furti, danneggiamenti e incendi

PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 44 – Preposti alla vigilanza

Articolo 45 – Delegati o Commissione di Mercato

PARTE XII – CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE - Nuova formulazione

Articolo 46 – Canone occupazione spazi ed aree pubbliche
Articolo 47 – Criteri di determinazione del canone
Articolo 48 – Versamento del canone
Articolo 49 – Subentro, cessazione e rimborsi
Articolo 50 – Sanzioni